



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF126

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 10

OGGETTO	DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI NELLE SOCIETA' DI CAPITALI
RIFERIMENTI	ART. 96 TUIR; D.LGS. 147/2015; C.M. 19/2009 E 37/09; C.M. 38/2010; ISTRUZIONI REDDITI 2017 SC
CIRCOLARE DEL	13/07/2017

Sintesi: limiti alla deducibilità degli interessi passivi per le società di capitali tenendo conto delle seguenti novità:

- l'inclusione nel calcolo del ROL dei dividendi incassati da partecipazioni in società estere controllate;
- abrogazione della norma che consentiva l'inclusione nella dichiarazione dei redditi del consolidato dei dati relativi agli interessi passivi e al ROL della società estera;
- l'esclusione dal calcolo del ROL degli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca sugli immobili destinati alla locazione per le società immobiliari di gestione;
- la soppressione della gestione straordinaria dal conto economico.

AMBITO SOGGETTIVO

La disciplina del ROL è **applicabile ai soli soggetti IRES** in quanto per i soggetti IRPEF la deducibilità degli interessi passivi resta regolata dal meccanismo del pro-rata di deducibilità.

ESCLUSIONI	ESCLUSIONI
Banche e agli altri soggetti finanziari ex D.Lgs. 87/1992. (l'esclusione non opera per le holding di partecipazione)	Società consortili costituite per l'esecuzione dei lavori (D.Lgs. 554/1999, art. 96)
Imprese di assicurazione	Società di progetto (D.Lgs. 50/2016, art. 184)
Società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi	Società costituite l'esercizio di interporti

Nota: tra i soggetti destinatari sono state incluse, per effetto di una modifica normativa operata dal D.L. 1/2012, anche le società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

CALCOLO DELLA DEDUCIBILITA' E ROL

La deducibilità richiede l'individuazione dei seguenti elementi:

1	Gli interessi passivi " rilevanti " ai fini del ROL poiché alcune tipologie di interessi non risentono di alcuna limitazione essendo totalmente deducibili
2	Decurtazione dagli interessi attivi degli interessi passivi per l'individuazione di un'eventuale eccedenza di quest'ultimi
3	Individuazione dell'eventuale eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi la cui deduzione risente del limite del 30% del ROL "rettificato"

Il Risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica viene determinato

- in base ai valori di bilancio
- e, in particolare dalle **Macroclassi A e B** del **Conto Economico**, opportunamente rettificato di alcune voci.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

VOCE	RICAVI DELLA PRODUZIONE	GESTIONE
A1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Caratteristica
A2	Variazioni rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	
A3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	
A4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
A5	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in c/esercizio	Accessoria

VOCE	COSTI PER LA PRODUZIONE
B6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
B7	Per servizi
B8	Per godimento di beni di terzi
B9	Per il personale
B10	Ammortamenti e svalutazioni
B11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
B12	Accantonamenti per rischi
B13	Altri accantonamenti
B14	Oneri diversi di gestione

VOCE	DESCRIZIONE
TOTALE A	Ricavi della produzione
TOTALE B	Costi della produzione
C = A - B	Valore della produzione
B10 a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
B10 b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
B8	Canoni di leasing
ROL RETTIFICATO = C + B10 a) + B10 b) + B8	

La **soppressione dell'area straordinaria dal bilancio** (Macroclasse E), per opera del D.Lgs. 139/2015, comporta come conseguenza quella di riqualificare e collocare le poste in essa precedente incluse in altre voci o sezioni.

OIC 12: il concetto di eccezionalità attalmente applicabile prescinde dall'appartenenza del fatto aziendale all'attività ordinaria piuttosto che a quella straordinaria. Pertanto, i singoli elementi di ricavo o di costo dell'attività aziendale possono appartenere a qualsiasi area del conto economico. I fatti di ammontare e incidenza rilevante vanno evidenziati in maniera separata in Nota Integrativa. I

SEZIONE	VOCE	DESCRIZIONE	NATURA
A	A5	Altri ricavi e proventi	Non finanziaria
B	B14	Oneri diversi di gestione	
C	C15	Proventi da partecipazioni	Finanziaria
	C16	Altri proventi finanziari	
	C17	Interessi e altri oneri finanziari	
Identificazione della destinazione in base alla tipologia della transazione			
Quando non è possibile identificare in maniera univoca una voce di destinazione, la stessa sarà individuata dal redattore del bilancio sulla base di un’analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo			

Ai fini del calcolo del ROL occorre:

- ➔ **escludere** i componenti positivi e negativi di **natura straordinaria** derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti IAS adopter si assumono le voci di conto economico corrispondenti (**D.L. 244/2016**);
- ➔ tener conto, in ogni caso, dei **dividendi** incassati relativi a **partecipazioni** detenute in **società non residenti** che risultino controllate ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), del C.C. (**D.Lgs. 147/2015**)

INTERESSI PASSIVI SOGGETTI AL ROL

Ai fini dell'applicazione del ROL assumono rilevanza gli interessi passivi, nonché gli oneri ed i proventi assimilati, derivanti da:

- ✓ contratti di **mutuo** e di **conto corrente**;
- ✓ contratti di **locazione finanziaria**;
- ✓ emissione di obbligazioni e titoli similari;
- ✓ ogni altro rapporto avente causa finanziaria.

La CM 19/2009 ha specificato che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina qualunque interesse (od esso assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sia prevista la restituzione ed una specifica remunerazione.

ONERI E PROVENTI CHE RIENTRANO NEL CALCOLO
Sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzioni finanziarie (es: anticipazioni delle RI.BA., ecc.)
Commissioni passive su finanziamenti o per fidejussioni/altre garanzie rilasciate da terzi
Altri oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di emissione e i premi di rimborso
Oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito titoli, sempreché la causa di detti ultimi contratti rivesta natura finanziaria



NOTA: in linea generale occorre, comunque, considerare quale onere o provento assimilato all'interesse passivo, ovvero attivo, qualunque onere, provento o componente negativo o positivo di reddito relativo all'impresa che presenti un contenuto economico-sostanziale assimilabile ad un interesse passivo o attivo.

IMPATTO DELLE NOVITA' NORMATIVE

Il D.Lgs. 147/2015 ha **soppresso l'art. 115 c. 3 L. 549/1995**, e con esso l'indeducibilità degli interessi passivi relativi a obbligazioni/titoli similari emessi da società/enti (diversi dalle banche e società di progetto) non quotate in mercati regolamentati della Ue o SEE, il cui tasso di rendimento effettivo, al momento dell'emissione, era superiore a specifici limiti del tasso ufficiale di riferimento.

Ulteriore novità che può produrre effetti sul calcolo del ROL è quella prevista dal D.L. 244/2016 che ha modificato il co. 1 dell'art. 83 del TUIR prevedendo:

- l'**introduzione del principio della derivazione rafforzata** per i soggetti no IAS adopter
- ad esclusione delle "micro-imprese" (art. 2435-ter c.c.).

Il principio della derivazione rafforzata comporta sostanzialmente quanto segue:

- qualificazione di un fatto basato sulla sostanza economica e non sulla forma;
- diversa classificazione dei componenti patrimoniali e reddituali;
- imputazione temporale in deroga alla competenza economica fiscale (non si applicano le disposizioni previste dall'art. 109, commi 1 e 2).

L'adozione del **criterio del costo ammortizzato** nella rilevazione dei crediti e debiti avrà conseguenze fiscali, in quanto i **costi di transazione**:

- fino al 2015 venivano iscritti tra le immobilizzazioni immateriali e dedotti tramite ammortamento;
- dal 2016, la loro contabilizzazione come **interessi passivi** comporta che gli stessi saranno deducibili ai fini Ires nei limiti dell'art. 96 del TUIR e non risultano deducibili ai fini Irap;



Costi di transazione: l'OIC 15 li definisce quali costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria.

Includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del credito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.

INTERESSI IMPLICITI NEL LEASING

Per i contratti di leasing la "*quota di interessi impliciti desunta dal contratto*" di leasing è soggetta alle regole del ROL. Pertanto, occorre determinare l'ammontare degli interessi passivi impliciti nei canoni relativi al periodo d'imposta e tenerne conto ai fini del calcolo di deducibilità. La determinazione dei suddetti interessi può avvenire in maniera alternativa:

- sulla scorta del **piano di ammortamento** rilasciato dalla società concedente;
- con il **criterio forfettario** adottato ai fini Irap previsto dal D.M. 24/04/1998 (per i soli soggetti non IAS – C.M. 8/2009 e 19/2009):



Interessi impliciti = Canone di competenza – (Costo concedente /giorni durata contratto di leasing).

Il risultato ottenuto si moltiplica per il numero dei giorni del periodo d'imposta.

INTERESSI PASSIVI ESCLUSI DAL ROL

Alcune tipologie di interessi non subiscono le limitazioni del ROL.

INTERESSI COMMERCIALI

Il vincolo del ROL non si applica agli interessi passivi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e ciò in relazione (C.M. 38/2010):

- sia agli interessi impliciti inclusi nelle dilazioni di pagamento di transazioni commerciali;
- sia agli interessi passivi dilatori espliciti su operazioni di natura commerciale.

INTERESSI	QUALI
IMPLICITI	Sono quelli non espressamente pattuiti da contratto che derivano da pagamenti a fornitori differiti nel medio/lungo periodo
ESPLICITI	Sono quelli espressamente pattuiti dalle parti nel contratto di compravendita

Tra gli **interessi** esclusi dal ROL vi sono quelli **derivanti da depositi cauzionali** su contratti commerciali in quanto "**non hanno causa finanziaria**".

INTERESSI CAPITALIZZATI

Gli interessi passivi e oneri assimilati compresi nel costo dei beni, ai sensi del co. 1, lett. b), dell'art. 110 del TUIR, sono esclusi dal calcolo per espressa disposizione normativa. La norma in questione dispone che *“si comprendono nel costo dei beni anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali”*, con le seguenti eccezioni:

- nel costo (di acquisto o fabbricazione) dei beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono *“gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge”*.
- nel costo degli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa (c.d. “immobili-merce”) si comprendono gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

INTERESSI OGGETTIVAMENTE INEDUCIBILI

Non rilevano gli interessi:

- ➔ ineducibili per espressa disposizione del TUIR;
- ➔ per i quali resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di ineducibilità propria.

Restano esclusi dalla disciplina in commento anche gli interessi passivi sui finanziamenti per l'acquisto di automezzi essendo gli stessi soggetti alla disciplina speciale prevista dall'art. 164 del TUIR (C.M. 47/2008). Pertanto, gli interessi passivi sono deducibili nella seguente misura:

DESTINAZIONE DEL VEICOLO	DEDUZIONE	Tuir art. 164
Veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa	100%	co. 1, lett a), n. 1
Veicoli destinati ad uso pubblico	100%	co. 1, lett a), n. 2
Veicoli non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa e non ad uso pubblico	20% (80% per agenti e rappresentanti)	co. 1, lett b)
Veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior dell'anno	70%	co. 1, lett b-bis)

ALUNI INTERESSI E ONERI FINANZIARI ESCLUSI DAL CALCOLO	PRASSI/NORMA
Interessi passivi compresi nel costo dei beni strumentali	art. 110, co. 1, Tuir
Interessi passivi compresi nel costo degli immobili merce	art. 110, co. 1, Tuir
Derivati senza finalità di copertura dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse	C.M. 19/2009
Interessi passivi su prestiti dei soci società cooperative	L. 311/2004, co. 465
Interessi passivi ineducibili su liquidazioni Iva trimestrali	D.L. 331/1993, art. 66
Interessi passivi sui veicoli	C.M. 47/2008
Interessi relativi alle operazioni di pronti contro termine	C.M. 19/2009

INTERESSI RELATIVI ALLE SOCIETA' IMMOBILIARI

In relazione alle società di “*gestione immobiliare*”, è possibile distinguere le seguenti tipologie di interessi passivi:

- **di funzionamento** degli “*immobili patrimonio*”: **sono ineducibili** (analogamente alle altre spese relative a tali immobili) e pertanto esclusi dal ROL;
- **di finanziamento** risultano deducibili in relazione agli immobili:
 - *non destinati alla locazione*: ordinariamente nei limiti del ROL
 - *destinati alla locazione*: **senza limitazioni**.

INTERESSI PASSIVI DI FINANZIAMENTO PER ACQUISTO/COSTRUZIONE

Non applicazione dell'indeducibilità prevista dall'art. 90, co. 2, TUIR (1)

Deduzione, per i soggetti IRES, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 96, TUIR

Deduzione senza limiti se riferiti ad immobili destinati alla locazione (2)

(1) **L. 244/2007, art. 1, co. 35 (norma di interpretazione autentica)**: gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili patrimonio, che non costituiscono beni strumentali all'attività d'impresa né beni merci concorrono alla determinazione del reddito d'impresa, diversamente da quelle spese e componenti negativi per i quali vale la previsione di indeducibilità assoluta di cui all'art. 90, co. 2, TUIR (C.M. 37/2009)

(2) **Le C.M. 19 e 37 del 2009 hanno chiarito che:**

- la deduzione totale degli interessi passivi ipotecari si applica, limitatamente alle c.d. immobiliari di gestione, a condizione che il mutuo ipotecario abbia ad oggetto gli stessi immobili successivamente concessi in locazione;
- la disposizione si applica sia agli immobili patrimonio che agli immobili strumentali per natura, purché destinati alla locazione;
- le medesime considerazioni valgono anche nel caso in cui gli immobili, oggetto di locazione, siano detenuti in virtù di un contratto di leasing.

Novità: il D.Lgs. 147/2015, per effetto di una modifica normativa apportata al co. 36, art. 1, L. 244/2007, ha stabilito, con decorrenza dall'anno 2016, la deduzione totale degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Tuttavia, ha fornito anche le condizioni che consentono alle imprese in questione di essere escluse dal calcolo del ROL per la componente finanziaria.

VALORE PATRIMONIALE



Attivo patrimoniale: è costituito in misura prevalente dal valore normale degli immobili destinati alla locazione.

VALORE REDDITUALE



Ricavi: sono rappresentati per almeno 2/3 da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito in misura prevalente dal valore normale di fabbricati.

INTERESSI ATTIVI RILEVANTI

La determinazione degli interessi deducibili richiede il confronto tra l'ammontare degli interessi passivi con quello degli interessi attivi.

Gli interessi attivi da aggiungere a quelli di natura finanziaria sono:

- ➔ gli interessi **sui crediti commerciali** (sia **impliciti** che **espliciti**);
- ➔ gli interessi attivi **"virtuali"** ricollegabili al tardivo pagamento dei corrispettivi da parte di **pubbliche amministrazioni**;
- ➔ interessi su prestiti a dipendenti (C.M. 38/2010).

ENTI PUBBLICI

- nelle operazioni con la PA, in virtù del tardivo pagamento dei corrispettivi, occorre calcolare gli interessi attivi anche "virtuali" in base al **tasso ufficiale di riferimento** aumentato di un punto percentuale;
- gli interessi attivi virtuali vanno calcolati con **decorrenza** dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento e fino alla data d'incasso del corrispettivo o fino data di chiusura del periodo d'imposta, se a tale data i crediti sono ancora aperti (C.M. 19/2009)

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI	>	INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI	=	DEDUZIONE INTERESSI PASSIVI SENZA LIMITI
€ 2.000	>	€ 1.500	=	€ 1.500 (deduzione senza ROL)
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI	<	INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI	=	DEDUZIONE INTERESSI PASSIVI NEI LIMITI DEL ROL
€ 2.000	<	€ 3.000	=	€ 1.000 (deduzione con ROL)
DEDUZIONE ENTRO IL LIMITE DEL 30% DEL ROL RETTIFICATO DI PERIODO E DEL ROL RIPORTATO DAL PERIODO PRECEDENTE				
EVENTUALE ULTERIORE ECCEDENZA DI INTERESSI PASSIVI NON DEDUCIBILE				

RIPORTO DELLE ECCEDENZE

La quota di **interessi passivi** (al netto degli interessi attivi) resa indeducibile per effetto del ROL:

- è riportabile al periodo d'imposta successivo che si cumula con i relativi interessi passivi netti al fine di una nuova verifica di deducibilità da ROL;
- senza limiti di tempo.

La CM 19/2009 ha chiarito che:

ECCEDENZA ROL COMPENSABILE	L'eccedenza di ROL riportata dovrà essere prioritariamente utilizzata per "compensare" gli interessi passivi netti indeducibili di periodo o riportati da periodi precedenti
ECCEDENZA ROL RIPORTABILE	Non è ammesso il riporto contemporaneo agli anni successivi dell'eccedenza di ROL e degli interessi passivi indeducibili di periodo

L'eccedenza di ROL può essere **riportata "in avanti"**:

- in mancanza di interessi passivi netti (sia dell'anno in corso che da anni precedenti);
- nel caso in cui l'ammontare degli interessi passivi netti (sia di periodo che da riporto da anni precedenti) sia inferiore alla disponibilità di ROL (ROL periodo + eccedenza ROL anni pregressi).

In entrambi i casi, l'eccedenza riportata dovrà essere compensata alla prima occasione utile (e cioè nel 1° esercizio in cui si manifesterà un'eccedenza degli interessi passivi di periodo su quelli attivi).



NOVITA': la L. 232/2016 ha disposto, con decorrenza dall'anno d'imposta 2017, che il **riporto a nuovo degli interessi passivi indeducibili eccedenti il limite del 30% del ROL** avviene con le stesse limitazioni previste per il riporto delle perdite fiscali (art. 84, TUIR). Pertanto, gli interessi possono essere computati in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi:

- entro il **limite dell'80% del reddito imponibile** di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare;
- **senza limiti per i primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione** entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova in esso capienza a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

ISTRUZIONI COMPILAZIONE REDDITI SC E ESEMPI

RIGO	Col.	CONTENUTO
RF118 (Interessi passivi deducibili)	1	Interessi passivi desumibili dal C.E. compresi quelli impliciti nei canoni di leasing.
	2	Interessi passivi pregressi indeducibili nel 2015 (rigo RF121, colonna 3, Unico SC 2016).
	3	Interessi attivi desumibili dal C.E. compresi quelli impliciti di natura commerciale e quelli virtuali per operazioni con la PA riconducibili al ritardato pagamento dei corrispettivi.
	4	Minor valore tra la somma di colonne 1 e 2 e quanto indicato in colonna 3.
	5	Eccedenza di interessi passivi risultante dalla differenza tra la somma di col. 1 e 2 e quanto indicato a col. 3.

RF118	Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi
	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00

RF119 (ROL)	1	Eccedenza di ROL riportata dall'anno precedente (rigo RF120 di Unico 2016)
	2	ROL relativo al 2016. Se negativo non indicare alcun importo.
	3	Quota degli interessi passivi deducibili, pari al minor importo tra quanto indicato al rigo RF118, colonna 5 ed il "limite di deducibilità degli interessi passivi" per il 2016 determinato sommando all'eccedenza di ROL 2015 (colonna 1) il 30% del ROL 2016 (colonna 2). L'importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza nel limite del 30% del ROL può essere dedotto nel 2016 indicando l'ammontare nel rigo RF55 utilizzando il codice "13".

RF119	Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili
Risultato operativo lordo	1	2	3
	,00	,00	,00

RF120 (Eccedenza di ROL riportabile)	1	Eccedenza di ROL riportabile non trasferibile al consolidato.
	2	Eccedenza di ROL riportabile trasferita al consolidato.
	3	Ammontare del ROL eccedente l'importo che è stato utilizzato nel 2016 pari alla differenza, se positiva, tra: • il limite di deducibilità per il 2016 (colonna 1 + 30% di colonna 2 di rigo RF119); • l'importo di colonna 5 del rigo RF118. La quota di ROL inutilizzata può essere riportata agli anni successivi senza limiti di tempo.

RF120	Eccedenza di ROL riportabile	Consolidato	IRES
	(di cui non trasferibile 1	2	3
	,00	,00	,00

RF121 (Interessi passivi non deducibili riportabili)	1	Interessi passivi indeducibili riportabili non trasferibili al consolidato.
	2	Interessi passivi indeducibili trasferiti al consolidato.
	3	Differenza, se positiva, tra: • rigo RF118, colonna 5; • rigo RF119, colonna 3. L'ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili è pari alla differenza, se positiva, tra rigo RF121, colonna 3, e rigo RF118, colonna 2. Tale importo va riportato quale variazione in aumento nel rigo RF15. A rigo RF15 vanno, inoltre, indicati gli interessi passivi indeducibili "a priori", ossia senza la verifica del limite in esame (es: interessi liquidazioni Iva trimestrali, interessi relativi a finanziamenti per l'acquisto dei veicoli di cui all'art. 164, TUIR).

RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili	non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato
	(di cui 1	2	3
	,00	,00	,00

Esempio n. 1: Eccedenza di ROL riportata dal 2015.

DESCRIZIONE	IMPORTI
Interessi passivi	€ 50.000
Interessi attivi	€ 10.000
Eccedenza interessi passivi	€ 40.000
ROL 2015	€ 10.000
ROL 2016	€ 100.000
Limite deducibile degli interessi passivi (30% del ROL)	€ 40.000

Quota di interessi passivi deducibili fino a concorrenza di quelli attivi (€ 10.000).

La quota deducibile in relazione al ROL è pari ad € 40.000 [(10.000 + (100.000 x 30%)).

L'eccedenza di interessi passivi rispetto a quelli attivi pari a € 40.000 (€ 50.000 - € 10.000) è deducibile nel 2016.

In tal caso, il prospetto del Quadro RF va così compilato

Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi 1 50.000,00	Interessi passivi precedente periodo d'imposta 2 ,00	Interessi attivi 3 10.000,00	Interessi passivi direttamente deducibili 4 10.000,00	Eccedenza interessi passivi 5 40.000,00
	RF119	Risultato operativo lordo		Precedente periodo d'imposta 1 10.000,00	Presente periodo d'imposta 2 100.000,00	Interessi passivi deducibili 3 40.000,00
	RF120	Eccedenza di ROL riportabile	(di cui non trasferibile 1 ,00	Consolidato 2 ,00		IRES 3 ,00
	RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili	non trasferibili al consolidato (di cui 1 ,00	trasferiti al consolidato 2 ,00		3 ,00

Esempio n. 2: Interessi indeducibili dell'anno 2016 riportabili negli anni successivi.

DESCRIZIONE	IMPORTI
Interessi passivi	€ 50.000
Interessi attivi	€ 10.000
Interessi passivi direttamente deducibili	€ 10.000
Eccedenza interessi passivi	€ 40.000
ROL 2016	€ 120.000
Limite deducibile degli interessi passivi (30% del ROL)	€ 36.000

Gli interessi passivi 2016 fino a concorrenza di quelli attivi (€ 10.000) sono interamente deducibili.

La quota deducibile di interessi passivi proporzionata al ROL 2016 è € 36.000 (€ 120.000 x 30%).

Il prospetto del Quadro RF va così compilato:

Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi 1 50.000,00	Interessi passivi precedente periodo d'imposta 2 ,00	Interessi attivi 3 10.000,00	Interessi passivi direttamente deducibili 4 10.000,00	Eccedenza interessi passivi 5 40.000,00
	RF119	Risultato operativo lordo		Precedente periodo d'imposta 1 ,00	Presente periodo d'imposta 2 120.000,00	Interessi passivi deducibili 3 36.000,00
	RF120	Eccedenza di ROL riportabile	(di cui non trasferibile 1 ,00	Consolidato 2 ,00		IRES 3 ,00
	RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili	non trasferibili al consolidato (di cui 1 ,00	trasferiti al consolidato 2 ,00		3 4.000,00

La quota di interessi passivi indeducibili 2016 (€ 4.000) va indicata nel rigo RF15 (variazione in aumento).

RF15	Interessi passivi indeducibili	1 4.000,00	2 4.000,00
------	--------------------------------	---------------	---------------

Esempio n. 3: Eccedenza di ROL 2016 riportabile negli anni successivi.

DESCRIZIONE	IMPORTI
Interessi passivi	€ 50.000
Interessi attivi	€ 5.000
Eccedenza interessi passivi	€ 45.000
ROL 2016	€ 200.000
Limite deducibile degli interessi passivi (30% del ROL)	€ 60.000

La quota deducibile degli interessi passivi in proporzione al ROL è € 60.000 (200.000 x 30%). Eccedenza interessi passivi: € 50.000 – € 5.000 = 45.000

Si genera un'eccedenza di ROL riportabile negli anni successivi di € 15.000 (€ 60.000 – € 45.000).

In tal caso, il prospetto del Quadro RF va così compilato:

Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi	1	50.000,00	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	2	,00	Interessi attivi	3	5.000,00	Interessi passivi direttamente deducibili	4	5.000,00	Eccedenza interessi passivi	5	45.000,00
	RF119	Risultato operativo lordo			Precedente periodo d'imposta	1	,00	Presente periodo d'imposta	2	200.000,00	Interessi passivi deducibili	3	45.000,00			
	RF120	Eccedenza di ROL riportabile			Consolidato									IRES		
		(di cui non trasferibile	1	,00)	2	,00							3	15.000,00	
	RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili			non trasferibili al consolidato			trasferiti al consolidato								
		(di cui	1	,00)	2	,00							3	,00	

Esempio n. 4: Interessi indeducibili dell'anno 2015 riportati.

DESCRIZIONE	IMPORTI
Interessi passivi	€ 20.000
Interessi passivi indeducibili del 2015	€ 9.000
Interessi attivi	€ 7.500
Interessi passivi direttamente deducibili	€ 7.500
Eccedenza interessi passivi	€ 21.500
ROL 2016	€ 45.000
Limite deducibile degli interessi passivi (30% del ROL)	€ 13.500

Gli interessi passivi 2016 fino a concorrenza di quelli attivi (€ 7.500) sono interamente deducibili. La quota di interessi passivi indeducibile in proporzione al ROL 2016 è € 13.500 (45.000 x 30%). Il prospetto del Quadro RF va così compilato.

Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi	1	20.000,00	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	2	9.000,00	Interessi attivi	3	7.500,00	Interessi passivi direttamente deducibili	4	7.500,00	Eccedenza interessi passivi	5	21.500,00
	RF119	Risultato operativo lordo			Precedente periodo d'imposta	1	,00	Presente periodo d'imposta	2	45.000,00	Interessi passivi deducibili	3	13.500,00			
	RF120	Eccedenza di ROL riportabile			Consolidato									IRES		
		(di cui non trasferibile	1	,00)	2	,00							3	,00	
	RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili			non trasferibili al consolidato			trasferiti al consolidato								
		(di cui	1	,00)	2	,00							3	8.000,00	

L'importo degli interessi passivi indeducibili del 2015 che trova capienza nel limite dell'importo del 30% del ROL è € 1.000 e può essere dedotto indicando l'ammontare nel rigo RF55, codice 13.

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	13	2	1.000,00	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12	13	14
	13	14	15	16	17	18	19	20
	19	20	21	22	23	24	25	26
	25	26	27	28	29	30	31	32
	31	32	33	34	35	36	37	38